

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 170/CGF – RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2012

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/HELLAS VERONA DEL 16.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)

Con decisione pubblicata mediante il Com.Uff. n. 59 del 17.1.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 *“per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di gioco, un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Hellas Verona, all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. La società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per la sua parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione applicata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nella relazione della Procura Federale e non contestati, nella loro materialità, dalla reclamante.

Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, può ritenersi acclarato che i sostenitori del Verona, in occasione della gara Pescara/Verona disputata il 16.1.2012, abbiano lanciato 1 bengala nel recinto di gioco, nonché - e ripetute volte - bottigliette di plastica da 1/2 lit. semipiene nel settore avversario.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – va ritenuta recessiva la (in parte) diversa ricostruzione offerta dalla società reclamante volta a ridimensionare la complessiva portata degli addebiti, qualificati come una reazione indotta dalla condotta provocatoria ed antisportiva della tifoseria della squadra avversaria.

Siffatto costruito difensivo è rimasto, invero, affidato a generiche deduzioni non supportate da conferenti elementi di riscontro.

Per le medesime ragioni, non può essere riconosciuta l'invocata esimente di cui all'art. 13 C.G.S., la cui operatività – secondo la reclamante - dovrebbe far seguito all'applicazione, in uno alle circostanze di cui alle lettere a) e b) del menzionato art. 13 C.G.S., già riconosciute dal Giudice Sportivo, anche della circostanza di cui alla lett. e) del medesimo articolo, riferita alle ipotesi in cui *"non vi e' stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società"*.

In disparte quanto fin qui osservato circa l'assenza di riscontri, dato già di per se stesso assorbente, la reiterazione degli episodi in contestazione rende di tutta evidenza come l'azione di prevenzione e vigilanza svolta dalla Hellas Verona FC S.p.A. non possa ritenersi del tutto adeguata.

Vanno, viceversa, parzialmente condivise le doglianze con cui la reclamante lamenta la sproporzione della sanzione irrogata rispetto agli episodi in contestazione.

Ritiene, infatti, la Corte che i fatti, per come descritti negli stessi atti ufficiali di gara, riflettano, in ragione della loro episodicità ovvero delle modalità esecutive, una offensività minore, di talche', avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, può ritenersi congrua e proporzionata la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va parzialmente accolto nei limiti sopra evidenziati e, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda va ridotta a € 7.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona riduce ad € 7.000,00 l'ammenda inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

A) DEL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI;

B) DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.;

DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO:

A) DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 12 C.G.S.;

B) DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 12, COMMA 5 C.G.S.;

NOTA N. 3666/344 PF 11-12/SP/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato il deferimento disposto nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini e della U.S. Grosseto FC S.r.l., prosciogliendo i deferiti da ogni addebito.

In data 5.12.2011 la Procura Federale aveva disposto il deferimento del calciatore Ferdinando Sforzini “per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 12 C.G.S., visto il comportamento fattivo e non collaborativo tenuto dal suddetto tesserato in occasione della gara Modena/Grosseto del 7.5.2011, allorquando, subito dopo aver realizzato la rete del pareggio, correva sotto la curva occupata dai tifosi della squadra avversaria e, rivolto verso la sua ex tifoseria, “faceva, con la mano destra, il segno plateale del taglio della gola, con la mano a mo’ di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pugno destro in direzione degli stessi collaboratori, in modo minaccioso” così provocando una zuffa in campo, con conseguente ammonizione dei capitani delle due squadre, e la reazione violenta del pubblico che, protrattasi per l’intera durata della gara, ha messo a repentaglio lo svolgimento della stessa e si è conclusa subito dopo che il pullman dell’U.S. Grosseto ha lasciato l’impianto sportivo” e dell’U.S. Grosseto FC S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva.

Occorre anche ricordare che per i medesimi fatti il calciatore Sforzini era stato già sanzionato con 2 giornate di squalifica dal Giudice Sportivo con decisione poi annullata da questa Corte di Giustizia Federale per non essere stata ritenuta adeguata la relazione del collaboratore della Procura Federale con riferimento all’avvio del procedimento sanzionatorio in sede disciplinare per

eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara. La stessa Corte con la citata pronuncia di annullamento della sanzione ebbe a ritrasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza in ragione dei gravi fatti di violenza manifestati nell'ambito e in occasione della gara in questione, determinati dall'atteggiamento del calciatore Sforzini. Da ciò origina il deferimento in data 5.12.2011 poi rigettato dalla C.D.N. con la decisione oggetto di gravame.

Decisione quest'ultima fondata sulla condivisione della eccezione sollevata dai soggetti deferiti, a mente della quale il comportamento tenuto in campo dal calciatore Sforzini avrebbe dovuto essere segnalato dall'arbitro al giudice sportivo, rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale.

Avverso la decisione della C.D.N. ha interposto reclamo la Procura Federale della F.I.G.C. chiedendo, in via principale, l'annullamento della impugnata decisione con trasmissione degli atti alla C.D.N. per l'esame nel merito e, in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata l'accoglimento del deferimento proposto, il riconoscimento dunque della responsabilità disciplinare del calciatore e della società deferite e la comminazione delle sanzioni già richieste innanzi al primo giudice ovvero di quelle diverse ritenute di giustizia.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il rappresentante della Procura ed il difensore dei deferiti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia da respingere il ricorso proposto dalla Procura Federale della F.I.G.C..

Invero la pronuncia con cui questa Corte accolse il reclamo del Grosseto contro la sanzione della squalifica per due giornate del calciatore Sforzini, pur rilevando la irrivalenza della procedura che aveva portato alla irrogazione della sanzione, per essere stata la stessa originata dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, ha tuttavia disposto, come si è innanzi ricordato, la trasmissione degli atti alla Procura Federale "*per gli eventuali procedimenti di competenza*".

Orbene, la disposta ritrasmissione degli atti alla Procura Federale, che a sua volta muove proprio dal rilievo dalla Corte attribuito ai "*gravi fatti di violenza che si sono manifestati nell'ambito ed in occasione della gara in questione, determinati anche dall'atteggiamento fatto proprio dal calciatore Sforzini sia in campo sia durante la sosta tra il primo ed il secondo tempo*", impedisce nella presente sede di esaminare la controversia in oggetto sotto il profilo della legittimità/ritualità dell'avvio del procedimento disciplinare *de quo* su relazione del collaboratore della Procura Federale anziché su necessaria segnalazione della terna arbitrale, appunto perché è stata questa stessa Corte di Giustizia a ritrasmettere gli atti alla Procura Federale.

Il ricorso avverso il rigetto del deferimento disposto dalla C.D.N. va piuttosto, ed invero più semplicemente, respinto nel merito non avendo la Procura Federale dato corso al "*seguito di competenza*" svolgendo all'uopo ulteriore attività di indagine rispetto al quadro probatorio risultante dagli atti ufficiali. La stessa qualificazione della condotta dello Sforzini quale disciplinarmente rilevante non appare il frutto di una valutazione condotta in concreto, adeguatamente supportata da un inequivoco quadro probatorio, quale sarebbe stata necessaria nel caso di specie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge nei sensi di cui in motivazione il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

3) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVE STABIA DEL 21.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 con diffida "*per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, eseguito reiterati cori di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza*".

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Hellas Verona, all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro e nella relazione della Procura Federale e non contestati, nella loro materialità, dalla reclamante.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze dei menzionati atti di gara che i tifosi del Verona, in più occasioni (due quelle rilevate dall'arbitro, almeno cinque quelle segnalate dalla Procura) intonavano il coro "*terroni, terroni*".

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – va ritenuta recessiva la (in parte) diversa ricostruzione offerta dalla società reclamante, volta a ridimensionare la complessiva portata degli addebiti, qualificati, sulla base di generiche deduzioni prive di conferenti elementi di riscontro, come una reazione indotta dalla condotta provocatoria ed antisportiva della tifoseria della squadra avversaria.

Per le medesime ragioni, la valenza offensiva dei fatti in contestazione - conclamata dallo stesso univoco significato delle espressioni utilizzate - non può ritenersi neutralizzata per effetto dell'invocato riconoscimento della esimente di cui all'articolo 13 C.G.S., la cui operatività - nel costruito giuridico della reclamante - dovrebbe far seguito all'applicazione, in uno alle circostanze di cui alle lettere a) e b) del menzionato articolo 13 C.G.S., già riconosciute dal Giudice Sportivo, anche delle circostanze di cui alle lettere c) d) ed e) del medesimo articolo.

In disparte quanto fin qui osservato circa l'assenza di riscontri, dato già di per se stesso assorbente, depone in senso ostativo alla richiesta della reclamante anche la reiterazione degli episodi in contestazione durante lo svolgimento della gara. E ciò a riprova della validità della premessa da cui (implicitamente) muove la sanzione applicata, che vuole la complessiva azione svolta dalla Hellas Verona FC S.p.A. non del tutto adeguata.

D'altro canto, ad ulteriore riprova della necessità di un maggiore impegno, calibrato sulla specificità dei fattori di rischio che la società reclamante è chiamata a fronteggiare, merita di ricordare i precedenti specifici e reiterati che hanno visto già coinvolta, nella medesima Stagione Sportiva 2011/2012, la tifoseria del Verona.

La rilevata insufficienza dei pur significativi sforzi finora compiuti rende poi inconferenti le residue osservazioni censoree, incentrate sulla *quaestio iuris* della dubbia compatibilità con l'ordinamento generale dell'istituto della responsabilità oggettiva.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, come già anticipato, circostanze attenuanti ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e meritevoli di prevalente considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte è chiamata ad effettuare.

E ciò per le medesime considerazioni già sopra svolte, a fronte della reiterazione di episodi contraddistinti dal medesimo disvalore in un ambito temporale di appena pochi mesi.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL SIGNOR WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIGNOR WALTER MAZZARRI SEGUITO GARA NAPOLI/CESENA DEL 1.2.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012)

Con reclamo ritualmente proposto, il signor Walter Mazzarri, allenatore di prima categoria, tesserato presso la S.S. C. Napoli S.p.A., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, gli aveva irrogato la sanzione della ammonizione con diffida e l'ammenda di € 5.000,00 per avere “al termine della gara (Napoli/Vicenza del 1.2.2012), rivolgendosi al Quarto Ufficiale, espresso un giudizio irrispettoso sull'operato arbitrale; recidivo”.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito non essere rispondente al vero che egli si fosse rivolto al Quarto Ufficiale contestando, altresì di avere espresso, pur in un input di amarezza per l'annullamento di un goal, qualsivoglia giudizio irrispettoso sull'operato arbitrale pronunciando la frase “Non era fuorigioco. Basta!! Ora basta, vado in sala stampa e lo massacro”, non accompagnata, peraltro, da atteggiamenti minacciosi e provocatori.

Ha, infine, rilevato che la sanzione irrogatagli non era, comunque, proporzionata rispetto a precedenti simili.

Ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento e/o revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione nella misura della ammonizione o nella diversa entità ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 16.2.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.

Osserva questa Corte che è pur vero, come contrariamente esplicitato dal Giudice Sportivo, che il signor Mazzarri, nel pronunciare la su citata frase, non si era rivolto al Quarto Ufficiale, ma è altrettanto fuor di dubbio che quest'ultimo la aveva percepita riferendola, poi, correttamente.

Che questa frase fosse indirizzata al Direttore di gara, circostanza negata dal reclamante, non può, come ovvio debba ritenersi, essere posta in dubbio poiché conseguenza del fatto che era stato, dall'arbitro, annullato un goal per fuorigioco.

Così come è incontestabile che, con la frase sanzionata, il signor Mazzarri abbia voluto esprimere un giudizio irrispettoso sull'operato del Direttore di gara.

Quanto all'entità della sanzione, sul presupposto della recidiva contestata dal Giudice Sportivo, la stessa appare del tutto congrua in considerazione del fatto che il reclamante, nella stagione sportiva in corso, aveva posto in essere analoghi comportamenti, puntualmente sanzionati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete